

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 dicembre 2025

In Aosta, il giorno ventitré (23) del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trentaquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Giulio GROSJACQUES**

**Erik LAVEVAZ**

**Leonardo LOTTO**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

L'Assessore Speranza GIROD interviene alla seduta alle ore 7.41' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1655.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1652** OGGETTO :

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE FIDUCIARIO DI SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 22/2010. ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), e, in particolare:

- l'articolo 7 (*Coordinamento e attività di direzione politico-amministrativa*), comma 1: “*Il Presidente della Regione si avvale, per il coordinamento e l'esercizio dell'attività di direzione politico-amministrativa e di attuazione del programma di governo, dell'Ufficio di Gabinetto e del Segretario generale.*”;
- l'articolo 9 (*Segretario generale*),
  - comma 1: “*Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale. L'incarico di Segretario generale è conferito ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea magistrale e con un'anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di dirigente di primo livello. L'incarico di Segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ultimo decennio in amministrazioni pubbliche o in enti privati con incarico analogo a quello di dirigente regionale di primo livello, ovvero acquisita nell'esercizio di attività libero-professionale con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali*”;
  - comma 2: “*Il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il tramite del Capo di Gabinetto. Spetta, in particolare, al Segretario generale:*
    - a) *attivare il processo di definizione delle strategie regionali e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi di performance definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e i dirigenti di primo livello in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse assegnate;*
    - b) *introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all'azione amministrativa, coordinando le attività comuni alle strutture dirigenziali di primo livello;*
    - bbis) *esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti di primo livello;*
    - bter) *esercitare l'attività di coordinamento e di impulso di progetti e di iniziative di particolare rilievo, che interessino ambiti e materie di competenza di più strutture dirigenziali, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro;*
    - bquater) *presiedere il Comitato di direzione di cui all'articolo 10bis, comma 1;*
    - c) *esercitare le ulteriori funzioni specificamente attribuitegli all'atto del conferimento dell'incarico dalla Giunta regionale e, segnatamente, quelle proprie di dirigente di primo livello in relazione alle strutture organizzative facenti capo alla Segreteria generale.*”;
  - comma 3: “*Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti di primo livello. La sovraordinazione non si estende al Capo di Gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti, né all'avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale.*”;

- comma 4: *“In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un dirigente di primo livello, individuato con l’atto di conferimento dell’incarico.”*;
- l’articolo 10 (*Conferimento dell’incarico di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto*),
  - comma 1: *“Gli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all’inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Tali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest’ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.”*;
  - comma 2: *“Il conferimento dell’incarico di Segretario generale, di Capo di Gabinetto e di Vice Capo di Gabinetto a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico, salvo motivato diniego opposto dall’ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.”*;
  - comma 4: *“Il rapporto di lavoro del Segretario generale, del Capo di Gabinetto e del Vice Capo di Gabinetto è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell’attività svolta.”*;
  - comma 5: *“Il trattamento economico omnicomprensivo del Segretario generale e del Capo di Gabinetto è stabilito dal contratto individuale di lavoro in misura pari al trattamento economico complessivo massimo determinato dall’Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello, ivi compreso il trattamento economico accessorio.”*;

Richiama, inoltre, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (*Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale*), e, in particolare, l’articolo 9 (*Scadenza naturale della legislatura*).

Richiama, altresì, il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta*, sottoscritto in data 5 ottobre 2011 (di seguito definito *Testo Unico della dirigenza*), e successive modificazioni e integrazioni, in particolare:

- l’articolo 017 (*Affidamento degli incarichi*), comma 1, che stabilisce che *“Tutti i dirigenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico [...]”*;
- l’articolo 060 bis (*Retribuzione di posizione*), introdotto dall’articolo 12 dell’*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2022/2024. Modifica e integrazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta del 05/10/2011 e successivi accordi*, sottoscritto in data 24 luglio 2025 (di seguito definito *Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2022/2024*), che prevede, al comma 1, che *“I valori della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali sono definiti in relazione ai livelli previsti dagli*

*articoli 21 e 22 della L.R. 22/2010 entro i seguenti valori, minimo e massimo annui lordi, per tredici mensilità:*

*a) primo livello dirigenziale da € 45.000,00 a € 66.000,00;*

*b) secondo livello dirigenziale da € 20.000,00 a € 44.990,00.”.*

Richiama, in aggiunta, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 946 in data 22 aprile 2011, relativa all’istituzione, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 22/2010, dell’albo dei dirigenti della qualifica unica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e alla revoca della deliberazione della Giunta regionale 5773/1996;
- n. 1437 in data 6 novembre 2025, concernente l’individuazione e la definizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale;
- n. 1640 in data 17 dicembre 2025, concernente la graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema organizzativo della Regione autonoma Valle d’Aosta e la ridefinizione delle fasce di retribuzione di posizione ai sensi dell’articolo 060 bis del *Testo Unico della dirigenza*, introdotto dall’*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2022/2024*.

Informa che, con propria nota prot. n. 9730/GAB in data 5 dicembre 2025, acquisita al protocollo del Dipartimento personale e organizzazione al n. 29793/UP in medesima data, ha proposto il conferimento dell’incarico di Segretario generale della Regione alla Sig.ra Stefania Fanizzi, appartenente all’albo dei dirigenti della qualifica unica dirigenziale di cui all’articolo 19 della l.r. 22/2010, già incaricata delle funzioni di Segretario generale della Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 482 in data 8 maggio 2023.

Rappresenta che, a seguito di istruttoria a cura del competente ufficio regionale del Dipartimento personale e organizzazione, è stato verificato che la Sig.ra Stefania Fanizzi, in possesso di laurea magistrale, con un’anzianità di ventuno anni nella qualifica unica dirigenziale e con un’esperienza di oltre cinque anni maturata in incarichi dirigenziali di primo livello nell’ambito dell’Amministrazione regionale, è in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2010.

Rende noto che il soggetto designato ha presentato la dichiarazione di accettazione dell’incarico e quella sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’assunzione a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, nonché dichiarato l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico, con note prot. n. 29867/UP, n. 29868/UP e n. 29869/UP, acquisite al protocollo del Dipartimento personale e organizzazione in data 9 dicembre 2025, e che, pertanto, non sussistono condizioni ostative al conferimento dell’incarico di cui trattasi.

Evidenzia che alla dirigente incaricata competono le funzioni di cui all’articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2010, oltre alle attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili propri della struttura organizzativa a cui è preposta e che:

- le strutture organizzative sottordinate sono quelle facenti capo al Segretario Generale, come individuate dalle deliberazioni della Giunta regionale concernenti la definizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale;

- le risorse umane assegnate alla dirigente sono quelle individuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 22/2010, con deliberazione della Giunta regionale;
- le risorse finanziarie sono quelle assegnate dal bilancio di gestione per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 22/2010:

- il rapporto di lavoro del Segretario generale della Regione è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato che la sig.ra Stefania Fanizzi dovrà stipulare con l'Amministrazione regionale;
- il trattamento economico omnicomprensivo del Segretario generale della Regione è stabilito dal contratto individuale di lavoro in misura pari al trattamento economico complessivo massimo determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello, ivi compreso il trattamento economico accessorio;
- l'incarico di Segretario generale della Regione è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed è, in ogni caso, correlato alla durata in carica di quest'ultimo;
- l'incarico continua a essere esercitato dal titolare fino al successivo conferimento.

Riferisce che, sulla base di quanto indicato dal competente ufficio del Dipartimento personale e organizzazione, il trattamento economico lordo annuo complessivo massimo, determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello, ivi compreso il trattamento economico accessorio, ammonta a euro 137.849,30 (oltre a euro 52.382,73 di oneri riflessi a carico dell'Ente).

Propone, quindi, di conferire alla Sig.ra Stefania Fanizzi l'incarico dirigenziale fiduciario di Segretario generale della Regione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 sino al termine della durata in carica del Presidente della Regione che ne ha proposto il conferimento e, comunque, non oltre il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessata, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale, stipulando con la medesima un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, previo suo collocamento in aspettativa senza assegni, per il medesimo periodo, al fine di sospendere, per l'intera durata dell'incarico fiduciario, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso con la medesima Amministrazione regionale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITA la relazione del Presidente della Regione, Renzo Testolin;
- VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), e, in particolare, gli articoli 7, 9 e 10;
- VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (*Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale*), e, in particolare, l'articolo 9;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta*, sottoscritto in data 5 ottobre 2011 (di seguito definito *Testo Unico della dirigenza*), così come modificato, da ultimo, dall'*Accordo*

*collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2022/2024. Modifica e integrazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 05/10/2011 e successivi accordi, sottoscritto in data 24 luglio 2025, e, in particolare, gli articoli 017 e 060 bis;*

- VISTO il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6*), e, in particolare, gli articoli 8 e 16;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- CONSIDERATO che la Coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 22/2010;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di conferire, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 22/2010, l'incarico dirigenziale fiduciario di Segretario generale della Regione alla Sig.ra Stefania Fanizzi, appartenente all'albo dei dirigenti della qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 19 della l.r. 22/2010, per il periodo dal 1° gennaio 2026 sino al termine della durata in carica del Presidente della Regione che ne ha proposto il conferimento e, comunque, non oltre il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessata, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale, stipulando con la medesima un apposito contratto individuale di lavoro a tempo determinato, previo suo collocamento in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico fiduciario, al fine di sospendere il contestuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso con la medesima Amministrazione regionale;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 22/2010, l'incarico fiduciario di Segretario generale di cui al punto 1) è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed è, in ogni caso, correlato alla durata in carica di quest'ultimo, continuando ad essere esercitato dal titolare fino al successivo conferimento;
- 3) di attribuire alla dirigente con incarico di Segretario generale di cui al punto 1) le seguenti funzioni, definite dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2010:
  - a) attivare il processo di definizione delle strategie regionali e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi di performance definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e i dirigenti di primo livello in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse assegnate;
  - b) introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all'azione

- amministrativa, coordinando le attività comuni alle strutture dirigenziali di primo livello;
- c) esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti di primo livello;
  - d) esercitare l'attività di coordinamento e di impulso di progetti e di iniziative di particolare rilievo, che interessino ambiti e materie di competenza di più strutture dirigenziali, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
  - e) presiedere il Comitato di direzione di cui all'articolo 10bis, comma 1, della l.r. 22/2010;
- 4) di attribuire alla dirigente con incarico di Segretario generale di cui al punto 1) le funzioni dirigenziali in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa cui è preposta;
  - 5) di definire come segue le strutture e le risorse di cui il Segretario generale della Regione si avvale:
    - le strutture organizzative sottordinate sono quelle facenti capo al Segretario Generale, come individuate dalle deliberazioni della Giunta regionale concernenti la definizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale;
    - le risorse umane assegnate alla dirigente sono quelle individuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 22/2010, con deliberazione della Giunta regionale;
    - le risorse finanziarie sono quelle assegnate dal bilancio di gestione per lo svolgimento delle funzioni di competenza;
  - 6) di attribuire al Segretario generale di cui al punto 1) le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, cui sono associate quelle di responsabile della trasparenza;
  - 7) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22/2010, il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il tramite del Capo di Gabinetto;
  - 8) di dare atto che, come disposto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 22/2010, per lo svolgimento delle funzioni affidategli, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti di primo livello e che tale sovraordinazione non si estende al Capo di Gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti;
  - 9) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 22/2010, il rapporto di lavoro del Segretario generale della Regione è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato che l'incaricata dovrà stipulare con l'Amministrazione regionale, nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta, e che sarà sottoscritto per la Regione dal dirigente competente;
  - 10) di corrispondere alla Sig.ra Stefania Fanizzi incaricata con la presente deliberazione il trattamento economico complessivo massimo, determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello, ivi compreso il trattamento economico accessorio, ammontante ad un importo lordo annuo onnicomprensivo di euro 137.849,30 (oltre a euro 52.382,73 di oneri riflessi a carico dell'Ente) per una spesa complessiva di euro 190.232,03 a carico dell'Amministrazione regionale;

- 11) di riservare, ai sensi dell'articolo 017 del *Testo Unico della dirigenza*, alla dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale Sig.ra Stefania Fanizzi, un posto nell'ambito della dotazione organica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, da individuarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale;
- 12) di rimandare a successiva deliberazione l'individuazione del dirigente di primo livello sostituto del Segretario generale della Regione, in caso di sua assenza, impedimento o obbligo di astensione, oltre che titolare dell'esercizio del potere sostitutivo attribuito dall'articolo 5bis, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- 13) di stabilire che il *curriculum vitae et studiorum* e le dichiarazioni di assenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità dell'incaricata siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella sezione Amministrazione trasparente;
- 14) di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione della presente deliberazione, pari a euro 190.232,03 (centonovantamila duecentotrentadue/03) per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e a euro 162.649,29 (centosessantadue mila seicento quarantanove/29) per l'anno 2030 (periodo gennaio-ottobre) trova copertura sugli impegni automatici che verranno assunti, ai sensi del punto 5.2, lettera a), dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'inizio di ciascuna annualità dal 2026 al 2030 a valere sui capitoli di spesa U0023280 "Spese per retribuzioni in denaro – personale regionale (programma 01.02 Segreteria generale)", U0023281 "Spese per contributi sociali effettivi a carico dell'Ente – personale regionale (programma 01.02 Segreteria generale)" e U0023283 "IRAP sui redditi da lavoro dipendente - personale regionale (programma 01.02 Segreteria generale)".